

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1991

relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE

(91/628/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che, con la risoluzione del 20 febbraio 1987, relativa alla politica in materia di benessere degli animali ⁽⁴⁾, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte concernenti la protezione degli animali durante il trasporto;

considerando che, per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e per agevolare il corretto funzionamento delle organizzazioni di mercato interessato, garantendo un livello soddisfacente di protezione degli animali, la Comunità ha adottato delle norme in questo settore;

considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali ed hanno firmato il protocollo supplementare che abilita la Comunità in quanto tale ad aderire a tale convenzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ⁽⁵⁾, in appresso denominata CITES, disciplina le condizioni di trasporto di talune specie;considerando che la direttiva 77/489/CEE ⁽⁶⁾ ha stabilito le norme relative alla protezione degli animali nei trasporti internazionali; che la direttiva 81/389/CEE ⁽⁷⁾ ha stabilito

le misure di applicazione della direttiva 77/489/CEE, istituendo, in particolare, i controlli alle frontiere interne della Comunità;

considerando che, per il conseguimento di tali obiettivi, in particolare la protezione degli animali durante il trasporto, occorre, nel quadro del completamento del mercato interno, modificare le norme della direttiva 90/425/CEE ⁽⁸⁾ al fine, in particolare, di armonizzare i controlli anteriori relativi al benessere degli animali durante il trasporto;

considerando che dette norme debbono applicarsi al trasporto di animali sia nell'ambito del territorio comunitario che in provenienza e in partenza dalla Comunità e che debbono essere aboliti i controlli sistematici alle frontiere interne della Comunità;

considerando che per ragioni di benessere degli animali il trasporto su lunghe distanze di animali, compresi gli animali destinati al macello, dovrebbe essere il più possibile ridotto;

considerando che le norme previste devono garantire una più efficace protezione degli animali durante il trasporto;

considerando che conviene del pari modificare la direttiva 91/496/CEE ⁽⁹⁾ per adeguarla alla presente direttiva; che conviene inoltre abrogare le direttive 77/489/CEE e 81/389/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al trasporto di:
- solipedi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;
 - pollame, volatili e conigli domestici;
 - cani e gatti domestici;
 - altri mammiferi e volatili;
 - altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 21.8.1989, pag. 36 e GU n. C 154 del 23.6.1990, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 113 del 7.5.1990, pag. 206.

⁽³⁾ GU n. C 56 del 7.3.1990, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. C 76 del 7.3.1987, pag. 185.

⁽⁵⁾ GU n. L 384 del 31.12.1982, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 197/90 della Commissione (GU n. L 29 del 31.1.1990, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU n. L 200 dell'8.8.1977, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 150 del 6.6.1981, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8).

⁽⁸⁾ GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

⁽⁹⁾ GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56.